



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

- dott. Giovanni Canzio - Presidente
- dott.ssa Rosella Boiti - Consigliere
- dott.ssa Angela Scalise – Consigliere rel.

ha pronunciato ex art. 281 *sexies* cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello n. 4080/2013 RG promossa da

I s.p.a., con l'avv. Tommaso Spinelli Giordano del foro di Roma

APPELLANTE

contro

RR, con gli avv.ti Andrea Medaglia e Maria Cecilia Barbaria del foro di
Milano

APPELLATA

La Corte,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

sentite le parti,

premesso:

- che innanzi al Tribunale di Milano RR ha riassunto la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11584 emesso dal Tribunale di Roma il 1.07.08 (e poi dichiarato nullo a seguito dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente) che le ingiungeva, quale fideiussore di ML : s.p.a. il pagamento in favore di I s.p.a. – in

solido con la predetta società e con il fratello **RD** —, della somma di euro 1.157.565,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, “*per il saldo debitore alla data del 6.8.2007, dei conti corrente n. X e n. X, nonché del conto anticipi fatture n. X intestati alla società ML s.p.a.*”;

- che **I** s.p.a., costituitosi nel giudizio di primo grado per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha depositato il fascicolo monitorio sostenendo l'idoneità dei documenti prodotti a provare la pretesa creditoria della Banca ed ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c;
- che il Tribunale con la sentenza n. 6331 in data 7.05.2013 ha dichiarato la nullità “*delle clausole n. 7 dei contratti di apertura di conto corrente n. X del 29.12.1993 e n. X dell'1.8.1995 che prevedono l'anatocismo ed un interesse ultralegale non determinato*” ed ha rigettato “*la domanda di condanna proposta da I s.p.a. nei confronti di RR*”, ponendo a carico della Banca convenuta le spese del giudizio;
- che **I** s.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
 - a) omessa ed insufficiente motivazione circa l'idoneità della documentazione contabile prodotta;
 - b) erronea valutazione in ordine alla tempestiva deduzione della Banca circa la natura astratta della garanzia prestata dall'opponente;
 - c) omessa valutazione circa la validità della garanzia prestata dall'opponente;
- che si è costituita in giudizio **RR**, contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata;

ritenuto:

- che **I** s.p.a. — a fronte delle contestazioni specifiche dell'opponente relative alla determinazione del saldo debitore - non ha prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente, ma unicamente una copia del saldaconto certificato ex art. 50 TUB (riportante, peraltro, una certificazione illeggibile);

- che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il saldaconto è inidoneo a provare la pretesa creditoria della Banca in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore ed avente valenza probatoria soltanto eccezionalmente ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo (Cass., n. 9695 del 2011);
- che del tutto infondato è, pertanto, il motivo sub a) atteso che - come peraltro evidenziato dalla stessa giurisprudenza citata dall'appellante a conforto del proprio assunto - nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il certificato di saldaconto *“ può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ”* (Cass., n. 24160 del 2013);
- che ai fini della prova costitutiva del credito la Banca - vertendosi in un caso di contestazione del debito da parte dell'opponente - avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto in quanto documenti contabili analitici e, quindi, idonei a certificare in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute, a nulla rilevando l'esistenza della clausola - richiamata dall'appellante - contenuta nei conti corrente secondo cui i libri e le scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del correntista;
- che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità per contrarietà a norme imperative, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (S.U., n. 21095 del 2004), delle clausole n. 7 dei conti corrente n. X del 29.12.1993 e n. X dell'1.8.1995 che prevedono una diversa capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
- che è altresì incensurabile la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1284 co.3^o c.c., l'applicazione di un tasso di interesse in misura superiore a quella legale in assenza di qualsiasi convenzione scritta prodotta in giudizio;
- che non assume rilevanza la circostanza che il giudice di primo grado non abbia esaminato in modo specifico quanto statuito nel rapporto di conto corrente n.

X atteso che, in ogni caso, in assenza degli estratti conto, nessuna prova del credito risulta fornita dalla Banca;

- che con riferimento al motivo sub b) - che la Corte ritiene parimenti infondato - l'appellante si duole che il Tribunale non abbia esaminato la questione concernente la qualificazione della natura autonoma della garanzia prestata da RR in quanto prospettata per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale;

- che la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove - come nel caso di specie - sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;

- che l'interpretazione della clausola "*a semplice richiesta*" contenuta nella fideiussione prestata da RR costituisce indubbiamente una "questione nuova" poiché non è stata mai considerata dalle parti nel corso del giudizio né nelle conclusioni, ma solo rilevata tardivamente dalla Banca convenuta nella comparsa conclusionale ;

- che conseguentemente l'esame del motivo sub c) è assorbito in quanto è relativo al tema della validità della fideiussione che correttamente non è stato oggetto della decisione del giudice di primo grado, poiché sono state ritenute fondate le richieste sollevate dall'opponente in ordine alla nullità delle clausole dei contratti di conto corrente;

- che, per le ragioni sopra esposte, deve rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata;

- che, per la soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte appellante e, avuto riguardo al valore della controversia, all'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, e ai parametri e criteri tutti di cui al DM n. 55/2014, paiono congruamente liquidabili in complessivi euro 9.200,00 (di cui euro 8.000,00 per compensi ed euro 1.200,00 per rimborso spese forfettarie), oltre accessori di legge.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così decide:

- 1) rigetta l'appello proposto da Italfondario s.p.a. e conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna I s.p.a. a rifondere a RR , le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 9.200,00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 ◀

Il Presidente
(Giovanni Canzio)

Il Giudice est.

Angela Scalise